

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 20

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

Area: *Maternità e Assistenza*

OGGETTO: interventi in favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005, e successive modificazioni (articolo 17 del Regolamento di Assistenza): disciplina attuativa e stanziamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale Pasteur n. 49, in data **31 marzo 2023**

VISTO il Regolamento di Assistenza e, in particolare, l'art.17, comma 4 riguardante l'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la finalità della prestazione è quella di sostenere l'iscritto nel suo percorso di formazione laddove la frequenza della scuola di specializzazione possa costituire un ostacolo al contestuale esercizio dell'attività professionale;

TENUTO CONTO che, in precedenza, numerose istanze di farmacisti iscritti ad una scuola di specializzazione sono state respinte perché il richiedente è risultato privo del requisito della costanza di iscrizione all'Enpaf per l'intero anno accademico valutato ai fini del contributo;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha potuto constatare che spesso l'attivazione effettiva del corso di specializzazione subisce uno slittamento temporale rispetto all'anno accademico con la conseguenza che il richiedente, pur essendo iscritto per almeno uno dei due anni di riferimento, non possiede il requisito della costanza di iscrizione per il biennio di riferimento, così come richiesto dalla vigente disciplina;

TENUTO CONTO delle previsioni del budget 2023 della Sezione Assistenza che prevede di stanziare l'importo di euro 80.000,00 per l'iniziativa di cui all'oggetto;

DELIBERA

Di fissare, come di seguito indicato, i requisiti, i parametri reddituali e gli importi della prestazione assistenziale in argomento:

1. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE

Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all'Enpaf che risultino regolarmente immatricolati presso una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni.

2. REQUISITI DI ACCESSO.

- 2.1. In costanza di iscrizione all'Enpaf per l'intero anno accademico per il quale si richiede il beneficio, gli istanti devono risultare regolarmente iscritti ad un corso di specializzazione in farmacia ospedaliera, o equipollente, attivato sul territorio nazionale, ed aver superato l'esame di profitto ovvero aver conseguito il diploma di specializzazione;
- 2.2 Per gli istanti che presentano domanda di contributo per il primo anno di corso della scuola di specializzazione, il requisito di iscrizione all'Enpaf è richiesto per almeno uno dei due anni che compongono l'anno accademico per il quale si richiede il beneficio.
- 2.3. Gli istanti devono soddisfare il requisito della *regolarità accademica*: con questo si intende che non si siano verificate interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso frequentati;
- 2.4. Gli istanti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione Enpaf dovuta. A tal riguardo si specifica che il neoiscritto non può essere considerato inadempiente fino a quando non viene emesso il primo titolo di pagamento riferito all'aliquota di contribuzione definitiva, ossia corrispondente alla sua effettiva posizione contributiva.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA:

Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- 3.1 patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, senza applicazione della detrazione, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00. In ogni caso l'importo del patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi euro 65.000,00.
- 3.2 valore ISEE universitario ricompreso in una delle seguenti fasce:

VALORE ISEE	da zero a 10.000,00 euro	da 10.000,01 a 25.000,00 euro	da 25.000,01 a 40.000,00 euro
IMPORTO CONTRIBUTO	7.000,00 euro	5.000,00 euro	3.000,00 euro

La somma da erogare sarà, dunque, individuata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

3.3 L'importo del contributo sopra indicato sarà decurtato nella misura del 50% qualora il richiedente abbia svolto, con carattere di prevalenza, attività lavorativa nell'anno accademico per il quale presenta istanza di contributo.

3.3.1 In considerazione della circostanza che l'anno accademico di riferimento della domanda comporta la valutazione di due annualità contributive, la decurtazione del 50% verrà applicata solo in caso di svolgimento di attività lavorativa per entrambi gli anni. A tal fine si terrà conto dell'aliquota contributiva riconosciuta all'interessato.

3.3.2 Il neoiscritto all'Enpaf, per il quale non sia stato ancora emesso il primo titolo di pagamento riferito all'aliquota di contribuzione definitiva, è tenuto a dichiarare l'eventuale attività lavorativa svolta nelle due annualità di riferimento. Anche nel caso del neoiscritto di cui al punto 2.2 è richiesta la dichiarazione dell'attività svolta nelle due annualità considerate, sebbene non in costanza di iscrizione.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1. Il contributo assistenziale viene erogato in unica soluzione ed è reiterabile per tutta la durata della scuola di specializzazione purché permangano i requisiti richiesti.

4.2. Se per lo stesso anno di corso per il quale si richiede il contributo dall'Enpaf l'iscritto ha già beneficiato, per la frequenza del corso, di borsa di studio o provvidenza diversamente denominata, erogata da altri Enti pubblici o privati, dall'ammontare del contributo spettante in base alla fascia ISEE di appartenenza verrà sottratto l'importo già percepito. Il contributo verrà corrisposto purché l'ammontare residuo da erogare da parte dell'Enpaf sia pari ad almeno 1.000,00 euro.

5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio ed approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni, deve essere presentata, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo al conseguimento dell'esame di fine corso o del diploma di specializzazione relativi all'anno accademico per cui si richiede il beneficio.

La spedizione deve avvenire, a pena di esclusione, tramite PEC da trasmettere all'indirizzo posta@pec.enpaf.it.

5.2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione ISEE (universitaria) rilasciata nell'anno di presentazione della domanda;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell'Ateneo o attestazioni equipollenti (anche in formato cartaceo). Dalla dichiarazione devono risultare:
 - l'anno di immatricolazione;
 - il superamento dell'esame di profitto al termine del corso dell'anno accademico cui il contributo si riferisce;

- il conseguimento del diploma di specializzazione.
- d) ricevuta di pagamento della quota annuale di iscrizione al corso relativa all'anno di presentazione della domanda (non necessario per chi ha già conseguito il diploma di specializzazione nell'anno accademico precedente alla domanda);

Solo per il neoiscritto all'Enpaf:

- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla condizione lavorativa nel biennio di riferimento della domanda.

5.3 Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il respingimento della stessa.

6. RICORSI

Gli eventuali ricorsi saranno ammessi solo se connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento e dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

7. DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio e accolte nei limiti dello stanziamento.

L'esaurimento della disponibilità economica verrà notificato sul sito internet dell'Enpaf nella sezione Assistenza/Scuole di specializzazione.

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

8. TRATTAMENTO FISCALE

Le somme erogate a titolo di contributo per la frequenza delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico di cui alla presente delibera sono soggette ad imposizione fiscale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR.

9. INCOMPATIBILITA'

Il contributo è incompatibile con l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del farmacista specializzando da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché delle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa.

Il contributo è incompatibile con l'erogazione di prestazioni assistenziali che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE. Pertanto, nel medesimo anno solare:

- ai beneficiari del contributo di cui alla presente deliberazione non è consentito l'accesso ad ulteriori prestazioni assistenziali;
- parimenti, non potranno essere accolte le domande di coloro che hanno già beneficiato di una prestazione assistenziale.

Fanno eccezione i sussidi per rimborso spese.

DELIBERA ALTRESI'

di destinare l'importo di euro 80.000,00 all'iniziativa di cui all'oggetto.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente delibera faranno carico al bilancio della Sezione Assistenza.

f.to IL DIRETTORE GENERALE

f.to IL PRESIDENTE